



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 258 del 12 Maggio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 492/AA DEL 6 MAGGIO 2026

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 552 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo COZZELLA, e della società U.S. BITONTO CALCIO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo COZZELLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l. – A.S. Bisceglie 1913 del 9.11.2025 valevole per il campionato di Eccellenza, inviato tramite il social network Instagram all'arbitro ed a uno degli assistenti che hanno diretto l'incontro messaggi offensivi;

U.S. BITONTO CALCIO SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Cozzella;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vincenzo COZZELLA,
 - Società U.S. BITONTO CALCIO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello ORLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo COZZELLA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. BITONTO CALCIO SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 493/AA DEL 7 MAGGIO 2026

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio MUGEO, Costantino BARATTA, Michele PENSA e delle società A.S.D. CANUSIUM CALCIO e A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006 avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio MUGEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Canusium Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l'intera stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato di Prima Categoria al sig. Michele Pensa nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Costantino BARATTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Trani 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 7 gennaio 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato di Seconda Categoria al sig. Michele Pensa, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Michele PENSA, nella stagione sportiva 2024 - 2025 calciatore tesserato per la società ASD Canusium Calcio e nella stagione 2025 - 2026 dirigente tesserato per la società ASD Polisportiva Trani 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Canusium Calcio militante nel girone A del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 7 gennaio 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Trani 2006 militante nel girone A del campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. CANUSIUM CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Mugeo Antonio e Michele Pensa all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Baratta Costantino e Michele Pensa all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio MUGEO,
 - Sig. Costantino BARATTA,
 - Sig. Michele PENSA,
 - Società A.S.D. CANUSIUM CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MUGEO,
 - Società A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Costantino BARATTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio MUGEO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Costantino BARATTA,
- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Michele PENSA,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANUSIUM CALCIO,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 494/AA DEL 7 MAGGIO 2026

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi MANCA, Sara BOCCHIERI, Roberto PEDONE, Fabrizio MICCOLI e della società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi MANCA, tesserato come Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. Fabrizio Miccoli per la stagione sportiva 2025-2026, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Fabrizio Miccoli, soggetto non tesserato, di svolgere nella stagione sportiva 2025-2026 le funzioni di amministratore di fatto e, comunque, attività organizzative e decisionali nell'interesse della Società, segnatamente per avere esercitato il potere decisionale individuando l'allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza Femminile, nonché per avere curato la scelta delle atlete poi tesserate per la società e per avere allestito l'organico della prima squadra, così producendo l'effetto e, comunque non impedendo, alla calciatrice sig.ra Sara Bocchieri, in difetto di tesseramento e dal mese di settembre 2025, di partecipare alle sedute di allenamento settimanali con la squadra della A.S.D. Fabrizio Miccoli che disputa il Campionato di Coppa Eccellenza Regionale - Girone B;

Sara BOCCHIERI, tesserata per la stagione sportiva 2025-2026 quale calciatrice per la S.S.D. A R.L. WOMEN LECCE, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal "Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta minorenni) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 36/2021" del 3.6.2024 sottoscritto dalla stessa calciatrice con la S.S.D. A R.L. WOMEN LECCE, per aver svolto, nella stagione sportiva 2025-2026 e precisamente dal mese di settembre 2025, attività sportiva consistente nell'aver preso parte alle sedute di allenamento settimanali con la squadra della A.S.D. Fabrizio Miccoli che disputa il Campionato Femminile – Coppa Eccellenza Regionale Girone B, in difetto di nulla osta della S.S.D. A R.L. WOMEN LECCE con cui risulta tesserata;

Roberto PEDONE, tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 come Allenatore Responsabile della società A.S.D. Fabrizio Miccoli nonché iscritto al Settore Tecnico – Qualifica UEFA B, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli articoli 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella sua qualità, consentito alla sig.ra Sara Bocchieri nella stagione sportiva 2025-2026, e precisamente dal mese di settembre 2025, di prendere parte alle sedute di allenamento settimanali con la squadra dal medesimo allenata seppur consapevole che la calciatrice non fosse tesserata per la A.S.D. Fabrizio Miccoli;

Fabrizio MICCOLI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato per la Società A.S.D. Fabrizio Miccoli, per aver svolto nella corrente stagione sportiva le funzioni di amministratore di fatto e, comunque, attività organizzative e decisionali nell'interesse della detta Società, segnatamente per avere esercitato il potere decisionale, individuando l'allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza Femminile, nonché per avere curato la scelta delle atlete poi tesserate per la società e per avere allestito l'organico della prima squadra, così producendo l'effetto e, comunque non impedendo, alla calciatrice sig.ra Sara Bocchieri, in difetto di tesseramento e dal mese di settembre 2025, di partecipare alle sedute di allenamento settimanali con la squadra della

A.S.D. Fabrizio Miccoli che disputa il Campionato di Coppa Eccellenza Regionale - Girone B;

A.S.D. FABRIZIO MICCOLI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle condotte poste in essere rispettivamente dal sig. Luigi Manca, Roberto Pedone e Fabrizio Miccoli come descritte nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi MANCA,
 - Sig. Sara BOCCHIERI,
 - Sig. Roberto PEDONE,
 - Sig. Fabrizio MICCOLI,
 - Società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MANCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MANCA,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Sara BOCCHIERI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Roberto PEDONE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio MICCOLI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 408 DEL 4 MAGGIO 2026 CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2025-2026 – FASE NAZIONALE

Si pubblica in allegato il Comunicato Ufficiale n. 408 del 4 Maggio 2026 inerente all'oggetto.

2.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 436 DELL'11 MAGGIO 2026 CAMPIONATO ITALIA DILETTANTI 2025-2026 – FASE NAZIONALE - FINALE

Si pubblica in allegato il Comunicato Ufficiale n. 436 dell'11 Maggio 2026 inerente all'oggetto.

2.3. CIRCOLARE N. 41 DEL 12/05/2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

Oggetto: Recenti pronunce della Corte di Cassazione inerenti alcune problematiche giuridiche e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche.

1. Agevolazioni solo all'ente sportivo dilettantistico che svolge effettivamente attività sportiva - Non è sufficiente l'iscrizione al RNASD –
2. Responsabilità del rappresentante legale dell'associazione sportiva non riconosciuta -

Si pubblica in allegato la Circolare n. 41 del 12 Maggio 2026 inerente all'oggetto.

2.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 439 DEL 12 MAGGIO 2026 CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2025-2026 – FASE NAZIONALE

Si pubblica in allegato il Comunicato Ufficiale n. 439 del 12 Maggio 2026 inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. SEGRETERIA

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato **d'intesa con la Società di appartenenza** (Comunicato Ufficiale n. 5/SGS del 15/07/2025 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.313.858	GAIARDI GIACOMO PIO	05/05/2010	02/10/2025	S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A R.L.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE TURNO INFRASETTIMANALE

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/05/2026	5 A	NOVOLI CALCIO 1942	SALESIANI LECCE		15:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/05/2026	5 A	LEVERANO FOOTBALL	FUTURA MONTERONI		16:00		

POSTICIPO

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/05/2026	5 A	BRINDISI FOOTBALL CLUB	LATIANO	13/05/2026		16:30	CAMPO COMUNALE E.A TORRE SANTA SUSANNA VIA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dai sostituti Avv.ti Domenico Carone e Pier Giovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli Avv.ti Roberto Tartaro e Vincenzo Scorcìa, nella riunione del 12/05/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 14/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/12/2025 SOCCER MASSAFRA 1963 - BRILLA CAMPI

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società USD BRILLA CAMPI, con tempestivo ricorso preannunciato via P.E.C. e ritualmente trasmesso alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare dei sigg. GRAMEGNA NICOLO (nato il 22.9.2001), KORDIC ANTE (nato il 26.1.1992), PENTIMONERAFFAELE (nato il 20.08.2001) e SERGIO ROBERTO (nato il 09.04.2006).

A detta della ricorrente, il tesseramento dei suddetti calciatori era irregolare, perché le relative pratiche erano state sottoscritte dal Presidente della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, sig. RUBINO FERNANDO, durante il periodo di inibizione cominatogli a seguito di accordo sulla sanzione ex art. 126 C.G.S. pubblicato sul C.U. FIGC - LND n.ro 187/AA del 30.10.25.

L'istante chiedeva la vittoria della gara in proprio favore.

L' ASD SOCCER MASSAFRA 1963 trasmetteva memoria difensiva, allegando la documentazione relativa al tesseramento dei soli calciatori GRAMEGNA, KORDIC e SERGIO, sottoscritti dal dirigente Di Fino Giuseppe, omettendo l'invio dei documenti relativi al sig. PENTIMONE RAFFAELE.

Questo Giudice, giusta provvedimento pubblicato in data 27.1.26 sul C.U. n.ro 165 del C.R. PUGLIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del C.G.S. sospendeva il procedimento rimettendo gli atti della gara al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, per l'accertamento della regolarità del tesseramento dei calciatori indicati dall'istante nel ricorso.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, con Decisione/0009/TFNST-2025-2026 pubblicata in data 9.3.26, "definitivamente pronunciando in risposta alla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, riconosce la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto alla data del 14 dicembre 2025. Di conto, ritiene la irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele alla data del 14 dicembre 2025."

Questo Giudice, preso atto del provvedimento, ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. fissava per la decisione del ricorso la riunione del 17.3.26, giusta provvedimento pubblicato in data 10.3.26 sul C.U. n.ro 203 del CR PUGLIA.

La società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, con istanza del 16.3.26, chiedeva la sospensione del procedimento innanzi al Giudice Sportivo, avendo reclamato innanzi alla Corte Federale di Appello la decisione del Tribunale Federale relativamente alla posizione del calciatore PENTIMONE RAFFAELE.

Questo Giudice, con provvedimento pubblicato in data 17.03.26 sul C.U. n.ro 208 del CR PUGLIA, sospendeva il procedimento in attesa dell'esito dell'Appello proposto dalla ricorrente.

La Corte Federale di Appello, con Decisione/0110/CFA-2025-2026 pubblicata in data 13.4.26, respingeva il reclamo proposto dalla ASD SOCCER MASSAFRA 1963.

Questo Giudice, vista la decisione della Corte Federale di Appello, con provvedimento pubblicato in data 5.5.26 sul C.U. n.ro 254 del CR PUGLIA, fissava la riunione del 12.5.26 per la decisione del ricorso. La ricorrente ha trasmesso con PEC del 8.5.26 propria memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della società ASD BRILLA CAMPI è fondato limitatamente alla posizione del calciatore sig. PENTIMONE RAFFAELE (nato il 20.08.2001), schierato in campo dalla resistente nella gara in oggetto.

Relativamente al predetto calciatore, il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione di cui in premessa, depositata il 9.3.26 e confermata in sede di appello, ha riconosciuto l'irregolarità del tesseramento alla data del 14 dicembre 2025, precisando che "Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il Presidente Fernando Rubino, in costanza della sanzione di inibizione, ha sottoscritto il modulo cartaceo relativo al tesseramento del calciatore Pentimone, svolgendo pertanto un'attività che deve ritenersi incompatibile con il regime interdittivo derivante dalla irrogazione della sanzione disciplinare.

Tale circostanza comporta l'irregolarità della procedura di tesseramento del calciatore medesimo, con conseguente assenza di valido titolo sportivo alla partecipazione alla gara oggetto di reclamo. Diversamente, per quanto riguarda i calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto, non risultano emergere dagli atti elementi idonei a dimostrare che la relativa procedura di tesseramento sia stata influenzata da attività svolte dal Presidente inibito, non potendosi considerare tali le attività meramente tecnico-procedimentali, quale la de materializzazione dell'atto cartaceo o la richiesta di firma prodromica alla apposizione della firma digitale, non costituendo le stesse manifestazione di una volontà di tipo "negoziale"; con la conseguenza che, in relazione ai predetti tesserati, non sussistono profili di irregolarità rilevanti ai fini del presente giudizio." (cfr. Decisione/0009/TFNST-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0011/TFNST/2025-2026) Per tali motivi, a carico della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 andrà applicata la sanzione sportiva della perdita della gara come previsto dall'art. 10 1° e 6° comma del C.G.S.

Tanto premesso, questo Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- 1) di accogliere parzialmente il ricorso promosso dalla società ASD BRILLA CAMPI; e, per l'effetto
- 2) di dichiarare la posizione irregolare del calciatore PENTIMONE RAFFAELE (ASD SOCCER MASSAFRA 1963) alla data della gara in oggetto;
- 3) di comminare a carico della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società BRILLA CAMPI;
- 4) di non addebitare la tassa ricorso a carico della società ASD BRILLA CAMPI stante il parziale accoglimento del ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

SOCCER MASSAFRA 1963

Vedi delibera.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 9/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 4/2026 PRESICCE ACQUARICA - CITTA DI MELISSANO

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali;

PREMESSO CHE

con preannuncio via PEC del 10/04/2026, seguito da tempestivo ricorso trasmesso il 13/04/2026 anche alla A.S.D. PRESICCE ACQUARICA, la società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO ha adito questo Giudice proponendo formale ricorso avverso lo svolgimento della gara in oggetto, imputandone la responsabilità oggettiva alla resistente per non aver ripristinato la regolare altezza delle porte del terreno di gioco, con richiesta di applicazione a carico di quest'ultima della sanzione prevista dall'art. 10 comma 1 C.G.S.;

CONSIDERATO CHE

con la sopra indicata gara del 09/04/2026, è stata portata a conclusione quella precedentemente sospesa in data 15/03/2026 al minuto decimo del primo tempo, a causa dell'impraticabilità del terreno di giuoco per copiosa pioggia; la ricorrente riferisce che, prima dell'inizio della gara di recupero del 09/04/2026, un proprio dirigente rilevava "una grave irregolarità relativa alle dimensioni delle porte di gioco" e, avvicinandosi "a una delle due porte", constatava che l'altezza della traversa dal suolo era inferiore ai 244 cm previsti dal Regolamento; prima dell'inizio della gara, la ricorrente presentava riserva scritta ai sensi dell'art. 67 comma 4 C.G.S.; la circostanza veniva riportata al Direttore di gara il quale, alla presenza dei dirigenti di entrambe le squadre, constatava la segnalata difformità (altezza porta 236 cm) che, tuttavia, ad opera dei dirigenti della A.S.D. PRESICCE ACQUARICA veniva eliminata mediante il livellamento della linea sottostante la porta oggetto di misurazione; la ricorrente riferisce altresì che, sul punto del terreno di giuoco oggetto dell'intervento di ripristino dell'altezza della porta, non sarebbe stata tracciata nuovamente la linea di porta, lamentando pertanto l'irregolarità della segnaletica orizzontale; questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 comma 6 C.G.S., ha fissato al 12/05/2026 la riunione per la decisione sul ricorso, giusta provvedimento pubblicato da C.R. PUGLIA su C.U. N. 254 del 05/05/2026; con PEC del 08/05/2026 la A.S.D. PRESICCE ACQUARICA ha trasmesso le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dalla A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO poiché, la sopra indicata difformità di altezza, si riferisce unicamente ad una delle due porte del terreno di giuoco sopra indicato e, segnatamente, a quella oggetto dell'intervento ripristinatorio, consistente "in una modesta opera di spianatura e rastrellatura della zona antistante la linea di porta e delle immediate adiacenze onde ridistribuire la terra in eccesso";

RILEVATO CHE

in tema di regolarità delle misure delle porte, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. c) C.G.S. v'è competenza del Giudice Sportivo Territoriale; dalla disamina degli atti ufficiali, unitamente al supplemento reso dall'Arbitro in data 05/05/2026, si evince che, prima dell'inizio della gara in oggetto, i dirigenti della società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO segnalavano all'arbitro l'irregolarità dell'altezza limitatamente alla porta più lontana dagli spogliatoi e con riferimento ad un preciso punto sulla linea di porta, ove veniva constatato un "piccolo rialzamento del terreno di gioco"; l'altezza della porta segnalata veniva ripristinata a quella indicata dal Regolamento, a seguito dell'intervento del custode e dei dirigenti della A.S.D. PRESICCE ACQUARICA i quali, con apposita strumentazione, provvedevano a spianare l'indicata sopraelevazione, livellando così la linea di porta, ove veniva nuovamente tracciata la corrispondente segnaletica orizzontale (linea di porta); nel proprio supplemento al referto di gara, l'Arbitro ha precisato che l'indicata irregolarità veniva riferita dai dirigenti dell'A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO unicamente alla porta oggetto dell'intervento ripristinatorio e che, una volta dato inizio alla gara, "nessuna ulteriore riserva è pervenuta dai tesserati del Melissano i quali, neanche alla fine della stessa gara, hanno presentato ulteriore riserva scritta";

in conformità al disposto di cui all'art. 62 comma 2 C.G.S., i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi che costituiscono fonte di prova privilegiata dei fatti accaduti (cfr. Corte Sportiva di Appello Territoriale C.R. Piemonte e Valle d'Aosta - C.U. N. 86 del 13/04/2023); quanto alle produzioni fotografiche ed alla "dichiarazione testimoniale" allegata dalla ricorrente questo Giudice, in conformità al proprio consolidato orientamento (cfr. C.R. PUGLIA C.U. N. 241 del 21/04/2026), non può utilizzare mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dall'art. 61 C.G.S.

In questa direzione l'orientamento consolidato della Giurisprudenza Sportiva stabilisce che "L'art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale" ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione " (comma 2), o " al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto" (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte Federale d'Appello, sez. I, n.2/2022-2023). L'opinione è quella infatti di ammettere l'utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari, con modalità previste dalla citata norma in ordine a tempi di richiesta ed a garanzia della genuinità della ripresa." (ex multis SEZ. I – DECISIONE N. 0009 C.F.A. del 25 luglio 2022 (A.S.D. Noceto); ed ancora: "A^ dunque inammissibile la prova offerta dalla istante per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell'arbitro (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 Giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l'erroneità di un'espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 Giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell'arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell'espulsione a carico di un calciatore); infine, a parere di Codesto Giudice., la circostanza che, all'esito delle operazioni di ripristino dell'altezza regolamentare della porta, costantemente supervisionate dall'Arbitro nel contraddittorio delle parti, la società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO abbia comunque deciso di prendere parte alla gara, costituisce chiaro ed evidente comportamento concludente da parte della ricorrente la quale, come risulta dal supplemento arbitrale, né durante il corso della gara, né tantomeno alla fine della stessa, ha presentato all'arbitro ulteriore riserva verbale o scritta ai sensi dell'art. 67 comma 4 secondo periodo C.G.S., contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, laddove avesse ritenuto persistente l'irregolarità inizialmente lamentata.

Per tali motivi, il ricorso proposto dalla società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO non è meritevole di accoglimento; Tanto premesso, considerato e rilevato il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa reclamo; e, per l'effetto
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 a 2 a favore della A.S.D. PRESICCE ACQUARICA.

COPPA PUGLIA UNDER 17 C11 C11

GARE DEL 8/ 5/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 8/ 5/2026 TORITTO - AVANTI ALTAMURA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. AVANTI ALTAMURA, ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 5/2026 TORITTO - AVANTI ALTAMURA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD AVANTI ALTAMURA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD TORITTO, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente D'ADDABBO NICOLA. L'istante ha asserito che il predetto calciatore ha partecipato alla gara del 08/05/2026, pur non avendo scontato la squalifica, comminatagli per recidività, sanzione pubblicata in data 07.05.2026 sul C.U. n.ro 255 del COMITATO REGIONALE PUGLIA.

Per tali motivi la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La ASD TORITTO nulla ha dedotto in merito al ricorso nei termini a essa concessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD AVANTI ALTAMURA sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.

Dall'esame degli atti ufficiali, effettivamente risulta che il calciatore D'ADDABBO NICOLA, è incorso nella squalifica di una giornata per recidività in ammonizione (Il infrazione), sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale richiamato dalla ricorrente.

Per altro verso, nella fattispecie il medesimo tesserato risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del C.G.S. che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 3 e 6 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD AVANTI ALTAMURA;
- di dichiarare il calciatore D'ADDABBO NICOLA della ASD TORITTO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto per le motivazioni innanzi enunciate; per l'effetto
- di comminare a carico della ASD TORITTO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD AVANTI ALTAMURA;
- di squalificare il calciatore D'ADDABBO NICOLA della ASD TORITTO per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS;
- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente stante il totale accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

TORITTO

Vedi delibera.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D ADDABBO NICOLA (TORITTO)

Vedi delibera.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 maggio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. PRESICCE ACQUARICA – A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO del 09/04/2026 (Reclamo della società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 230 del 10/04/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Oggetto: art. 61 CGS.

Con reclamo del 17.4.2026, ritualmente preannunciato, la società istante, ricevuti gli atti di gara, ha impugnato la decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 230 del 10.4.2026 con cui il Giudice Sportivo ha irrogato, a carico della stessa, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00 perché *“Al termine della gara propri sostenitori lanciavano un fumogeno acceso in campo (1ª RECIDIVA). Inoltre, i medesimi bucavano la recinzione degli spalti e proferivano frasi offensive e minacciose nei confronti dell'Arbitro”*.

La reclamante ha proposto una diversa ricostruzione degli eventi, precisando che la tifoseria non ha mai danneggiato la recinzione – anche perché la porta verso il terreno di gioco risultava già aperta. Ha altresì dichiarato che il fumogeno acceso è rimasto a bordo campo.

Ha concluso il proprio reclamo, chiedendo al Collegio l'annullamento della sanzione o, in subordine, una sensibile riduzione.

All'udienza del 4.5.2026 è intervenuto, su delega del Presidente della Società, il tesserato sig. Giovanni Filoni, il quale ha riproposto le motivazioni a difesa della società già oggetto di ricorso ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, letta la memoria di parte, esaminati gli atti ufficiali, ha rigettato il reclamo per le seguenti

MOTIVAZIONI

Il referto ha descritto in modo affidabile, chiaro e puntuale i comportamenti posti in essere dalla tifoseria della reclamante.

Di contro, la ricostruzione alternativa degli eventi proposta deve essere ritenuta priva di riscontro probatorio e, quindi, inevitabilmente soccombente dinanzi al dettato normativo di cui all'art. 61, co.1, C.G.S..

Su tale ultimo aspetto, anche in questa occasione, va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale in ordine alla efficacia probatoria del referto arbitrale, atto assistito da fede privilegiata, in quanto tale idoneo a formare piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in assenza di prove idonee a sconfessarne la fondatezza e la veridicità.

La Corte ritiene, pertanto, corretta e proporzionata la sanzione comminata a carico della società, anche in ragione della rilevata recidiva inerente all'accensione dei fumogeni.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.s.d. Città di Melissano;
- 2) di incamerare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 12 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARA: RINASCITA RUTIGLIANESE – BORGOROSSO MOLFETTA del 19/04/2026

A seguito rettifica effettuata dall'Arbitro della gara, si comunica che sul Comunicato Ufficiale n. 244 del 23 Aprile 2026 è stato erroneamente pubblicato il risultato di 2 – 4 in favore della società BORGOROSSO MOLFETTA; il risultato corretto della gara in epigrafe è di 4 – 2 in favore della società RINASCITA RUTIGLIANESE.

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19 C11

GARA: POLIMNIA CALCIO – GIGI ORLANDINI del 02/05/2026

Si comunica che, per un mero refuso, sul Comunicato Ufficiale n. 255 del 7 Maggio 2026, è stata erroneamente comminata la sanzione della squalifica per una giornata di gara per recidività in ammonizione (Il INFR) al calciatore RAGUSA GABRIELE della società GIGI ORLANDINI; detta sanzione deve intendersi comminata al calciatore RAGUSA MATTIA della società GIGI ORLANDINI (sanzione già scontata).

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12/05/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci